

Milano, 5 settembre 2024

**Oggetto:** *Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. B) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per esecuzione del servizio di manutenzione del verde presso terreni di proprietà della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico in usufrutto e/o gestione alla Fondazione Patrimonio Ca' Granda per un periodo compreso tra il 30 giugno 2024 e il 31 dicembre 2025, nel pieno rispetto dei c.a.m. di settore*

**Provvedimento di annullamento in autotutela ex artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.**

**Premesso che**

- con la determina n. 63 del 23/02/2024 – Atti n. AM194 è stata indetta la procedura di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'esecuzione del servizio di manutenzione del verde presso gli immobili in usufrutto e/o gestione alla Fondazione Patrimonio Ca' Granda e di proprietà della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico nel periodo compreso tra il 30 giugno 2024 e il 31 dicembre 2025, mediante la conclusione di un accordo quadro ex art. 59, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. – c.p.v. 77310000-6. CIG B19B5F2979;
- la procedura è stata effettuata mediante richiesta di offerta a 5 differenti operatori economici;
- nei termini di presentazione delle offerte è pervenuta unicamente l'offerta trasmessa dal Consorzio Forestale del Ticino;
- la procedura è stata sospesa con atti del 24 giugno 2024, onde verificare la permanenza dei presupposti al suo svolgimento;
- in data 25 luglio 2024 Fondazione ha trasmesso all'unico offerente Consorzio Forestale del Ticino la *Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, di autotutela ex artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990*, pubblicata sul proprio sito istituzionale.
- per le ragioni di seguito esposte, la Fondazione ritiene di dover rimuovere in autotutela gli atti di indizione della procedura in questione;

**Considerato che**

- l'oggetto della procedura *de qua* risponde all'assetto del servizio così come esso era strutturato al momento dell'indizione del procedimento;
- a seguito dell'indizione della procedura, è pervenuta unicamente l'offerta trasmessa dal Consorzio Forestale del Ticino e, per questa ragione, non è stato, possibile compiere alcun confronto concorrenziale;
- nel corso della procedura, pertanto, la Fondazione ha provveduto a un approfondimento istruttorio, per verificare la possibilità di soddisfare le esigenze sottese all'indizione della procedura in modalità alternative e più economiche;
- all'esito di tale approfondimento, la Fondazione ha accertato la non convenienza economica dell'affidamento del servizio secondo le modalità organizzative prefigurate nell'invito a presentare un'offerta e nei documenti allegati e ha perciò ritenuto che non siano più sussistenti i presupposti per l'affidamento;
- Fondazione è tenuta a improntare il proprio operato ai canoni di buona amministrazione ed economicità, che impongono una oculata gestione e ripartizione delle limitate risorse economiche a disposizione;

#### **Rilevato che**

- la procedura *de qua* è stata sospesa prima della costituzione della garanzia definitiva, come già comunicato, in data 25 giugno 2024, al Consorzio Forestale del Ticino.
- entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della citata Comunicazione di avvio del procedimento, il Consorzio Forestale del Ticino non ha trasmesso nessuna memoria scritta, alcuna osservazione e nessun documento;
- non è pervenuto nessun altro intervento nel procedimento;

**Considerato che** la procedura di gara in oggetto persiste in una fase antecedente a quella di aggiudicazione;

**Considerato** l'esercizio del potere di autotutela riconosciuto all'amministrazione ai sensi degli artt. 21-*quinques* e 21-*nonies* della legge n. 241/1990 in presenza delle condizioni *ivi* previste, tra cui rientra il potere di ritirare gli atti di gara;

**Visto che** il potere in esame ben può essere esercitato attraverso lo strumento dell'annullamento, che è espressione del principio di buon andamento e di trasparenza dell'attività amministrativa e costituisce una facoltà dell'amministrazione ancora in fase di scelta del contraente;

**Atteso** l'interesse della stazione appaltante all'affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori secondo economicità, obiettivo meglio raggiungibile nel caso in cui la procedura consenta confronti competitivi tra offerte diverse, in modo da realizzare una oculata gestione e ripartizione delle limitate risorse economiche a disposizione;

**Verificato** che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela, non sussistendo un affidamento tutelato o comunque un affidamento tutelato preponderante;

**Ritenuta** la competenza del RUP, nella persona dell'arch. Matteo Pinter, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

#### **DECRETA**

- di procedere all'annullamento in autotutela della procedura di affidamento diretto *ex art.* 50, comma 1, lett. B) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per esecuzione del servizio di manutenzione del verde presso terreni di proprietà della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico in usufrutto e/o gestione alla Fondazione Patrimonio Ca' Granda per un periodo compreso tra il 30 giugno 2024 e il 31 dicembre 2025, nel pieno rispetto dei c.a.m. di settore;
- di procedere a dare notizia dell'avvenuto annullamento in autotutela mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.fondazionepatrimoniocagrande.it](http://www.fondazionepatrimoniocagrande.it);
- di trasmettere il decreto via PEC al Consorzio Forestale del Ticino, unica ditta che ha presentato offerta.

IL RUP

Matteo Pinter

